

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Avellino - **Decreto dirigenziale n. 182 del 23 novembre 2009 – D. lgs. n. 152/2006, art. 269, c. 2. Autorizzazione. Ditta: "SUINICOLA D'AMBROSIO". Attività: SUINICOLTURA. Sede operativa: Fontanarosa, c.da Fievo, s. n. .**

## **IL DIRIGENTE**

### **PREMESSO:**

che il d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;

che tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;

che per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con d.g.r. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;

che per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;

che con atto acquisito al prot. n. 0132407 del 13 febbraio 2008 (completato con documentazione tecnica registrata al prot. n. 0132630 in pari data) la ditta in oggetto presentava domanda di autorizzazione, ai sensi dell'art. 2692 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'impianto di suinicoltura, sito in Fontanarosa, c.da Fievo, s. n.;

che alla domanda è tra l'altro allegata la relazione tecnica (a firma del dott. Emilio Barisano, iscritto nell'Albo dei Chimici della Campania al n. 944) riportante:

- I. descrizione del ciclo produttivo;
- II. tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento;
- III. caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

### **CONSIDERATO:**

che, come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286 l'impianto:

- a) è nuovo, secondo la definizione dell'art 268, lett. "m" d. lgs. n. 152/2006;

b) come da rapporto a.r.p.a.c. acquisito al prot. n. 1004606 del 26 novembre 2007, risulta in esercizio;

c) non è, pertanto, assoggettato agli adempimenti di cui all'art. 2695 della normativa predetta;

che con nota prot. n. 0229427 del 14 marzo 2008 è stata indetta per il successivo 25 marzo Conferenza dei Servizi, la quale ha ritenuto indispensabile acquisire atti integrativi, richiesti con nota prot. n. 0309962 del 9 aprile 2008;

che da tali atti, presentati al prot. n. 0401960 del 12 maggio 2008 e n. 0408149 del 13 maggio 2008, valutati (in uno a quelli originari) nella seduta del 13 maggio, emergeva l'esigenza di assumere ulteriori chiarimenti, richiesti con prot. n. 0409568 in pari data;

aggiornatasi al successivo 10 giugno e valutati anche gli atti acquisiti in pari data, la Conferenza dei Servizi, all'unanimità, dopo aver proceduto anche in via istruttoria all'esame dell'intera pratica, ha espresso parere favorevole all'intervento, così come proposto ed integrato;

che in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;

che tale obbligo è ribadito dalla d.g.r. 22 maggio 2004, n. 750, ove si stabilisce, tra l'altro, che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (a.r.p.a.c.);

che il suo assolvimento è stato richiesto con prot. n. 0584362 del 7 luglio 2008;

che solo il 9 novembre 2009 è stata acquisita al prot. n. 0963933 la fotocopia dell'ordine di bonifico, eseguito per i controlli da effettuarsi ai sensi della predetta d.g.r. n. 750/2004, pari a € 947,11 conforme al preventivo;

#### **RITENUTO :**

potersi rilasciare in favore della ditta richiedente l'autorizzazione ex art. 2692 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'impianto di suinicoltura, sito in Fontanarosa, c.da Fievo, s. n.;

#### **VISTI:**

1. la d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;
2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
3. la d.g.r. 15 aprile 1997, n. 2473;
4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
6. la d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286;
7. la d.g.r. n. 22 maggio 2004, n. 750;
8. il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;

alla stregua dell'istruttoria svolta dalla Conferenza dei Servizi ed in conformità con le sue determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

### DECRETA

1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;

2) di rilasciare ai sensi dell'art. 2692 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alla ditta "suinicola d'ambrosio pietro" l'autorizzazione (scadenza 23 novembre 2024, con obbligo di presentare almeno un anno prima la domanda per l'eventuale prosieguo dell'attività) per l'impianto di suinicoltura sito in Fontanarosa, c.da Fievo, s. n.;

3) di provvedervi sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta e valutati dalla Conferenza dei Servizi:

| Parametri e valori     |     | €1                                     | €2                                     |
|------------------------|-----|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Durata emissioni       | h/d | 24,00                                  | 24,00                                  |
| Frequenza emissioni    | n/d | Continua                               | Continua                               |
| Provenienza emissioni  |     | Stalla                                 | Stalla                                 |
| Sistemi d'abbattimento |     | Spore stabilizzate del genere bacillus | Spore stabilizzate del genere bacillus |
| Inquinanti             |     | Concentrazione (mg/Nm <sup>3</sup> )   | Concentrazione (mg/Nm <sup>3</sup> )   |
| Ammoniaca              |     | 0,50                                   | 0,50                                   |
| c.o.v.                 |     | 1,00                                   | 1,00                                   |

4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) rispettare i valori limite, riportati nei precedenti schemi e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;

b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o , se più restrittivi, quelli stabiliti dalla d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;

c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle entro i limiti consentiti dalla normativa statale e regionale;

d) effettuare, con cadenza annuale, durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente, al Comune interessato, all'arpac ed all'Amministrazione Provinciale;

e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;

f) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dal d. m. 25 agosto 2000, nonché dalla d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;

g) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:

I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);

II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;

h) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 27114 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;

i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;

j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

5) di puntualizzare che:

a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;

b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la d.g.r. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;

6) di demandare all'a.r.p.a.c. di accertare, entro sei mesi dal rilascio del presente provvedimento, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite (riportati nello schema di cui al punto 3), fornendone le risultanze;

7) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;

8) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 34 Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

9) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;

10) di notificarlo alla ditta “suinicola d'ambrosio pietro”, sede legale di Fontanarosa, rione Matteotti, n. 1;

11) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Fontanarosa, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'a.s.l. Avellino (già av/1 di Ariano Irpino), all'a.r.p.a.c.—Dipartimento provinciale di Avellino, alla Procura della Repubblica di Ariano Irpino;

12)d'inoltrarlo, infine, all'a.g.c. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul b.u.r.c. .

Il Dirigente del Settore  
*Dott. Guido Vegliante*